

IVA E IIDD: CESSIONE GRATUITA DI AREA AL COMUNE

La Cassazione, con la sentenza n. 11344 del 31.5.2015, ha esaminato, sotto l'aspetto IVA e imposte dirette, il caso della **cessione gratuita** di un **terreno** ad un Comune, effettuata nell'esercizio d'impresa, in esecuzione di un piano di lottizzazione. Riguardo all'**IVA**, la cessione gratuita al Comune di aree edificabili non costituisce **<cessione di bene>**, come previsto dall'art. 51 della Legge n. 342/2000, e quindi non è soggetta ad IVA. Quanto poi alle **imposte sul reddito**, oltre a non sussistere dubbi sull'inerenza dell'operazione, la cessione in parola non costituisce **<ricavo>**, tassabile in base al **<valore normale>**, bensì **onere incrementativo** (dei terreni edificabili rimasti all'impresa), che ha apportato utilità/vantaggi, conseguenti all'attuazione della convenzione urbanistica.

TRASPORTI DI MERCI INTERNE ALL'IMPRESA: DDT?

Come noto, il **<documento di trasporto>** (DDT) ha principalmente la funzione di consentire il **differimento della fatturazione** (nel caso di vendita di beni) e di **vincere la presunzione di vendita**, qualora i beni aziendali non si trovino nei **luoghi di esercizio dell'attività** (sede principale, sedi secondarie, filiali, succursali, stabilimenti, dipendenze, negozi, depositi, nonché mezzi di trasporto, che sono nella disponibilità dell'impresa). Ci si chiede se sia necessaria l'emissione di tale documento nel caso del **trasferimento di beni aziendali da un luogo di esercizio di attività ad un altro**, della stessa impresa. Si ritiene che tale formalità non sia richiesta, pur in assenza di indicazioni specifiche, oltre che per la **<ratio semplificativa>** del D.P.R. n. 472/1996, per il contenuto della risoluzione della Direzione Regionale della Valle d'Aosta n. 22040 del 16.1.1998 e della circolare ASSONIME n. 108 del 16.10.1996. La **condizione indispensabile**, tuttavia, per tale esimente, è che i luoghi tra i quali sono trasferiti i beni aziendali risultino **comunicati all'Agenzia delle Entrate ed alla Camera di Commercio** (ed, ovviamente, il controllo degli organi

di polizia tributaria sia avvenuto lungo il tragitto tra due dei predetti luoghi).

FORMALITÀ PER CESSIONI GRATUITE AD ENTI BENEFICI

L'art. 2, comma II, del D.P.R. n. 441/1997 stabilisce le **formalità** da seguire, affinché le **cessioni gratuite di beni ad organizzazioni benefiche** siano **esenti da IVA**, ai sensi art. 10, comma I, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972: - **comunicazione preventiva** all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza delle caratteristiche dell'operazione (data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, ammontare complessivo dei beni ceduti, sulla base del prezzo d'acquisto); - **emissione del documento di trasporto**; - **redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** nella quale l'ente ricevente attesti la corrispondenza dei beni ricevuti con quanto indicato nel DDT. La Cassazione (sentenza n. 10991 del 27.5.2016), ha giudicato conforme alla legge il comportamento di un'impresa **<cedente>**, che si era limitata all'emissione di una **<fattura accompagnatoria>**, poi **sottoscritta, per ricevuta**, dall'ente benefico (ricevente). La Suprema Corte per giustificare il comportamento del contribuente, ha affermato un importante principio, già presente in ambito comunitario, e cioè che **gli adempimenti** formali previsti dalla legge **<non devono andare oltre>** a quanto necessario per assicurare la corretta applicazione delle esenzioni previste e la prevenzione di frodi, evasione ed abusi. Per effetto dell'art. 1, comma 396, della Legge n. 208/2015, dall'1.1.2016, **le comunicazioni** all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza **non sono**, comunque, **necessarie** quando la cessione gratuita riguarda **beni facilmente deperibili** o se il loro **costo non supera 15 mila euro**.

INDENNITÀ PER RISARCIMENTO: TASSAZIONE IRPEF?

Nel caso una persona fisica percepisca una somma di denaro a titolo di **risarcimento**, per stabilire se tale indennità sia o meno soggetta ad IRPEF, ci si deve chiedere se sia stata corrisposta per **reintegrare un danno**, concretizzatosi nella mancata percezione di redditi (**<lucco**

>), oppure se abbia avuto la funzione di **riparare un pregiudizio di natura diversa** (**<danno emergente>**). Nel primo caso, l'art. 6, comma II, del TUIR stabilisce che i proventi conseguiti in **sostituzione di redditi**, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (e quindi soggetti a tassazione). Appartengono invece alla seconda categoria, e non saranno soggette a tassazione, le somme corrisposte per **risarcire la perdita economica subita dal patrimonio** del percipiente. L'Agenzia, nella risoluzione n. 106/2009, ha puntualizzato che le somme liquidate a titolo di **<danno all'immagine e perdita di chance professionali>** possono essere qualificate alla stregua di risarcimenti di **<danno emergente>** (e quindi **non sottoposti a tassazione**), solo ove l'interessato **fornisca prova concreta** dell'esistenza e dell'ammontare di tale danno. Rientrano sempre in questa fattispecie i danni che derivano da un'**invalidità permanente** o da **morte**. In molti casi la Cassazione ha rinviato gli atti in appello, in quanto il collegio di merito **non aveva distinto tra le somme erogate**, quelle riconducibili al **mancato guadagno** del contribuente (da assoggettare a tassazione), da quelle costituenti il **reintegro di un <danno emergente>**, escluse da imposizione (per tutte, Cassazione, sentenza n. 29579/2011).

IL DIRITTO CCIAA PER IL 2016

Il **diritto annuale**, dovuto per il 2016, da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, **iscritti alla Camera di Commercio**, e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, va versato entro il termine del primo acconto delle imposte sui redditi, cioè **entro il 16.6.2016** (ovvero, entro il 18.7.2016, per chi intende versare con la maggiorazione 0,4%). Per i soggetti che si sono iscritti alla CCIAA dall'1.1.2016, il versamento deve essere effettuato **entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione**. Per il 2016, il diritto è ridotto del 40%, rispetto a quanto dovuto per il 2014. Sono **esonerati** dal contributo: - le imprese dichiarate **fallite** o in liquidazione coatta amministrativa nel 2015 (a meno che siano state autorizzate all'esercizio provvi-

sorio dell'attività); - imprese individuali cessate nel 2015, che hanno presentato richiesta di **cancellazione** dal Registro delle Imprese **entro l'1.2.2016**; - **società** ed enti che hanno approvato il **bilancio finale di liquidazione** nel 2015 ed hanno presentato richiesta di **cancellazione entro l'1.2.2016**; - **cooperative sciolte nel 2015** per provvedimento dell'Autorità governativa, ai sensi art. 2545-septiesdecies del Codice Civile; - **start-up innovative/incubatori**, certificati ex art. 25 del D.L. n. 179/2012, iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese, e non oltre il quarto anno. Per saperne di più, è a disposizione la circolare SEAC n. 173 del 6.6.2016.

FRINGE BENEFIT: PRESTITI CONCESSI AI DIPENDENTI

L'art. 51, comma IV, lett. b-, del TUIR, prevede che in caso di concessione di **prestiti ai dipendenti**, costituisce reddito di lavoro dipendente il **50% della differenza** tra l'importo degli interessi calcolato al **<tasso ufficiale di riferimento>** (vigente al termine di ciascun anno) e l'importo degli interessi calcolato al **tasso effettivamente a carico del dipendente**. La disposizione si applica, secondo la circolare ministeriale n. 326/E/1997: - a **tutte le forme di finanziamento** comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla valuta; - sia per i prestiti concessi **direttamente** dall'azienda, sia ai finanziamenti concessi **da terzi** con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche senza il sostenimento di oneri specifici da parte di quest'ultimo; - agli **scoperti di conto corrente**, ai **mutui ipotecari** ed ai finanziamenti **connessi alla cessione dello stipendio**. L'importo del **<fringe benefit>** deve essere assoggettato a tassazione alla fonte al momento del **pagamento delle singole rate** del prestito, stabilite dal piano d'ammortamento. Nei casi di restituzione del capitale in un'unica soluzione, **oltre il periodo d'imposta**, l'importo maturato va comunque assoggettato a tassazione in sede di **conguaglio di fine anno**. La normativa **non si applica**, principalmente: - alle dilazioni di pagamento previste per i **beni ceduti o servizi pre-**

stati dal datore di lavoro; - ai prestiti di **durata inferiore ai 12 mesi**, concessi a seguito di **accordi aziendali** dal datore di lavoro ai dipendenti in **contratto di solidarietà** o in **cassa integrazione guadagni**.

CONSULENZE INFRAGRUPPO: CONDIZIONI PER DEDUCIBILITA'

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna (sentenza n. 693/13 del 18.3.2016) ha giudicato deducibile (in quanto inerente) il costo sostenuto da una società di capitali per **consulenze commerciali rese dalla capogruppo**. La società ricorrente ha convinto i giudici, dimostrando la natura della prestazione ricevuta ed **evidenziando la congruità e proporzionalità del costo sostenuto a fronte dei ricavi conseguiti**. La Commissione ha considerato irrilevante la circostanza che le prestazioni erano state rese da un soggetto che, al tempo stesso, rivestiva la carica di **dirigente della controllante** (che ha prestato il <servizio>) ed **amministratore delegato della controllata**. La sentenza, peraltro, conferma l'orientamento, ormai consolidato, per cui spetta **al contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica** dei costi deducibili, oltre, naturalmente, all'esistenza della documentazione a supporto.

PRESTITI INFRAGRUPPO FUORI DAL <PRORATA> IVA

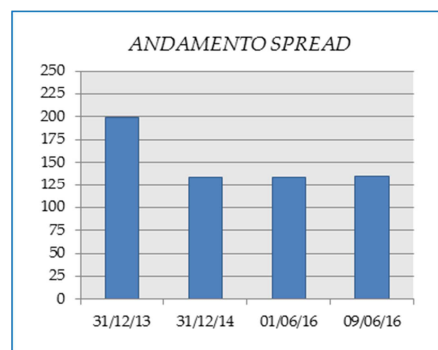
Quando una società <controllante>, oltre alla propria **attività <commerciale>** (di produzione di beni o servizi), conceda **prestiti** alle proprie <controllate>, o **compravenda** (occasionalmente) **partecipazioni**, queste ultime attività non influenzano la detrazione dell'IVA attraverso il calcolo del **<pro rata>**. Questa procedura, che determina l'IVA detraibile sulla base del rapporto tra operazioni (attive) imponibili ed il totale delle operazioni (comprese quelle <esenti IVA>), è infatti prevista solamente per le attività che rientrano a pieno titolo nell'**attività tipica** dell'impresa. E' quanto afferma la Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza n. 764/67 dell'8.2.2016). Come risaputo, in presenza di operazioni **occasionali**, esenti da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), o svolte solo in via

accessoria o complementare all'attività <propria> dell'impresa, è inibita la detrazione dell'imposta, relativa agli acquisti <afferenti> le citate operazioni esenti. L'**imponibile** di queste operazioni d'acquisto (la cui IVA, appunto, non è detratta) va indicato al **rigo <VF18>** del modello IVA annuale 2016.

FORMALITA' ANTIRICICLAGGIO: COLLEGIO SINDACALE

Anche i membri del **Collegio sindacale** sono tenuti all'osservanza delle **formalità <antiriciclaggio>** (identificazione, adeguata verifica, ecc.), nei confronti delle società presso cui rivestono la funzione di **revisori legali dei conti**.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	09/06/16	01/06/16
3 mesi	-0,266	-0,265
6 mesi	-0,161	-1,155
1 anno	-0,018	-0,018
CAMBI	09/06/16	01/06/16
Euro - USD	1,1343	1,1174
Euro - yen	120,72	122,07
SPREAD	09/06/16	01/06/16
Btp vs BUND 10 years	134,5	133,6



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO